



24.10.2012

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 358/2011, presentata da Tomasz Snarski, cittadino polacco, sulle modifiche alla legislazione lituana in materia d'istruzione e la conseguente limitazione delle materie d'insegnamento in lingua polacca

### 1. Sintesi della petizione 358/2011

Il firmatario fa riferimento alle modifiche alla legislazione lituana in materia d'istruzione, che limiteranno il diritto della minoranza nazionale polacca a ricevere un'istruzione in lingua polacca. Oltre all'istruzione obbligatoria in lituano, la lingua nazionale deve essere utilizzata, in particolare, nella didattica della storia e della geografia e la modifica legislativa comporterà la chiusura delle scuole polacche che non raggiungano un numero minimo di alunni. Il firmatario ritiene che l'iniziativa lituana comporti la violazione di una serie di accordi e convenzioni internazionali, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di garantire la tutela della minoranza polacca in Lituania nonché di verificare se la nuova legislazione lituana in materia di istruzione sia conforme al principio di non discriminazione sulla base della nazionalità.

### 2. Ricevibilità

Petizione 358/2011 dichiarata ricevibile l'8 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione alle petizioni 358/2011 e 942/2011, ricevuta il 16 dicembre 2011

"I firmatari sostengono che le recenti modifiche apportate alla legislazione lituana in materia d'istruzione limitino i diritti linguistici della minoranza polacca in Lituania, cosa che essi considerano una violazione di una serie di accordi e convenzioni internazionali.

La Commissione desidera segnalare che, ai sensi dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri hanno la responsabilità principale per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. A tal riguardo, occorre considerare che gli strumenti giuridici cui i firmatari fanno riferimento esulano dal quadro giuridico dell'Unione europea.

Gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'appartenenza a una minoranza nazionale e sanciscono il rispetto dell'Unione nei confronti della diversità culturale, religiosa e linguistica. Tuttavia, queste disposizioni riguardano soltanto gli Stati membri che applicano il diritto dell'Unione; è pertanto unicamente in questi casi che la Commissione può adoperarsi per garantire l'osservanza di tali disposizioni, avvalendosi di procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione ritiene opportuno aggiungere che, a livello europeo, la protezione del diritto alla preservazione dell'identità, della lingua e della cultura nazionali rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, della quale la Repubblica di Lituania è parte contraente. A tal proposito la Commissione richiama l'attenzione su quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della citata Convenzione, i quali affidano al Comitato dei ministri, assistito da un comitato consultivo, il compito di vigilare sull'applicazione della Convenzione al fine di valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle parti per tradurre in pratica i principi enunciati nella Convenzione."

#### **4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 24 ottobre 2012**

"Sostenendo che la situazione della minoranza polacca in Lituania sta costantemente peggiorando, il firmatario afferma sostanzialmente che i diritti linguistici e culturali nonché il diritto all'istruzione dei cittadini lituani di origine polacca, derivanti dal loro status di minoranza nazionale riconosciuta, non sono tutelati, in violazione delle vigenti disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dei relativi protocolli e della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. Secondo il firmatario, gli appartenenti alla minoranza polacca in Lituania sono privati del diritto all'utilizzo e al riconoscimento ufficiale del loro nome e cognome nella loro lingua madre, come anche del diritto di veder riportati nella loro lingua madre nomi tradizionali locali, nomi di strade e altre indicazioni topografiche destinate al pubblico. Il firmatario afferma inoltre che le recenti modifiche alla legge lituana in materia d'istruzione riservano un trattamento sfavorevole ai cittadini lituani appartenenti alla minoranza polacca.

Conformemente ai trattati su cui è fondata l'Unione europea<sup>1</sup>, la Commissione non dispone di

---

<sup>1</sup> Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

poteri generali per intervenire presso gli Stati membri nell'ambito dei diritti fondamentali; può farlo solo nel caso in cui si tratti di una questione relativa al diritto dell'Unione. Secondo il suo articolo 51, paragrafo 1, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che *'[l]e disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati'*.

In base alle informazioni fornite dal firmatario, non risulta che la questione cui si riferisce l'interessato sia correlata all'attuazione del diritto dell'Unione. La Commissione europea non può quindi dar seguito a quanto sollevato nella petizione.

In tali casi spetta agli Stati membri, ivi comprese le relative autorità giudiziarie, garantire che i diritti fondamentali siano di fatto rispettati e tutelati conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi vigenti a livello internazionale in materia di diritti umani.

La Commissione sottolinea inoltre di non disporre di poteri generali per quanto concerne le minoranze. In particolare, essa non è competente in questioni legate alla definizione di minoranza nazionale, al riconoscimento dello status delle minoranze o alla loro auto-determinazione e autonomia. Tali materie rientrano nelle competenze degli Stati membri.

La Commissione garantisce che gli Stati membri, nell'applicazione del diritto dell'Unione europea, rispettino i diritti fondamentali nonché il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta. Inoltre la legislazione dell'UE e i suoi programmi di finanziamento contribuiscono a far fronte ad alcune difficoltà che le persone appartenenti alle minoranze possono riscontrare, come le discriminazioni o l'istigazione alla violenza o all'odio per motivi legati alla razza o all'origine nazionale o etnica.

Riguardo alla presunta violazione delle disposizioni della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, la Commissione desidera ricordare che il disposto dell'articolo 3 della direttiva stessa ne limita il campo di applicazione, nell'ambito dell'istruzione, ai poteri conferiti all'Unione. Pertanto le disposizioni nazionali che disciplinano gli aspetti relativi ai contenuti dei programmi d'istruzione previsti o i diritti linguistici delle minoranze nazionali non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/43/CE. La Commissione rileva altresì che, a tale riguardo, la Corte è giunta alla stessa conclusione nella pronuncia pregiudiziale sulla causa *Runevič-Vardyn e Wardyn* (causa C-391/09, 12 maggio 2011, punto 47) in riferimento al diritto di utilizzo di un nome in una lingua minoritaria. Inoltre, in relazione alla presunta potenziale violazione dell'articolo 20, paragrafo 2, o dell'articolo 21 del TFUE menzionata dal firmatario, la Commissione osserva che nella causa citata (punto 70) la Corte ha concluso che la mancanza del diritto a utilizzare il proprio nome in una lingua minoritaria non è tale da scoraggiare un cittadino dell'Unione dall'esercizio dei diritti di circolazione garantiti dall'art. 21 TFUE e pertanto non costituisce una restrizione.

La Commissione rileva infine che negli allegati alla petizione si afferma analogamente che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo e non passivo nella lotta alle discriminazioni fondate sull'origine etnica, come previsto dall'articolo 10 del TFUE. A tale proposito la Commissione deve sottolineare che detto articolo limita chiaramente l'intento dell'Unione di combattere le discriminazioni alla definizione e all'attuazione delle sue politiche e azioni. Questa disposizione non può quindi costituire una base giuridica per perseguire tale obiettivo al di fuori delle competenze dell'Unione.

La Commissione desidera tuttavia rimandare il firmatario al quadro di riferimento definito dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze

nazionali<sup>1</sup>, il primo strumento multilaterale giuridicamente vincolante dedicato alla tutela delle minoranze nazionali in generale (paragrafo 10 della relazione esplicativa della convenzione<sup>2</sup>), sottoscritta sia dalla Repubblica di Polonia che dalla Repubblica di Lituania. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa è incaricato di vigilare sulla esecuzione della Convenzione quadro dalle parti contraenti. Allorché esso valuta l'adeguatezza delle misure prese da una parte per dare effetto ai principi enunciati dalla convenzione, il Comitato dei ministri è assistito da un comitato consultivo (articolo 26, paragrafo 1, della convenzione) i cui membri possiedono una riconosciuta competenza nel settore della protezione delle minoranze nazionali. La Commissione osserva che a tale riguardo la Lituania ha finora presentato tre relazioni sulla situazione delle minoranze nazionali sul suo territorio, l'ultima delle quali ricevuta dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 21 settembre 2011<sup>3</sup>. Il comitato consultivo non ha ancora adottato un parere su questa relazione, ma sul sito web del Consiglio d'Europa<sup>4</sup> è pubblicato un secondo parere sulla Lituania, adottato il 28 febbraio 2008.

La Commissione precisa inoltre che, nel corso di recenti visite in Lituania e Polonia, il Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali ha invitato entrambi i governi ad affrontare i problemi delle minoranze nazionali nei loro paesi, oltre a continuare a impegnarsi nel miglioramento delle loro relazioni bilaterali, anche attraverso il rinnovo di meccanismi come il gruppo paritetico di esperti in materia d'istruzione<sup>5</sup>. Infine, la Commissione sottolinea che l'Alto Commissario collabora con entrambi i paesi al fine di svolgere indagini e formulare raccomandazioni riguardo alla situazione della minoranza polacca in Lituania e della minoranza lituana in Polonia."

---

<sup>1</sup> [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1\\_AtGlance/PDF\\_Text\\_FCNM\\_it.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_Text_FCNM_it.pdf)

<sup>2</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/157.htm>

<sup>3</sup> [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3\\_fcnmdocs/PDF\\_3rd\\_SR\\_Lithuania\\_rev\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Lithuania_rev_en.pdf)

<sup>4</sup> [http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3\\_fcnmdocs/PDF\\_3rd\\_SR\\_Lithuania\\_rev\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_3rd_SR_Lithuania_rev_en.pdf)

<sup>5</sup> <http://www.osce.org/hcnm/89402>